

**REGOLAMENTO (CE) N. 379/1999 DELLA COMMISSIONE****del 19 febbraio 1999****che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 35 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2248/98 <sup>(4)</sup>, ha definito le caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa nonché i metodi di analisi ad essi attinenti;

considerando che, allo scopo di armonizzare le condizioni relative alla preparazione dei campioni degli oli d'oliva necessari per le analisi previste dal regolamento (CEE) n. 2568/91, occorre inserire in detto regolamento l'obbligo di utilizzare, oltre alla norma internazionale EN ISO 661 già in applicazione, la norma EN ISO 5555;

considerando che, per poter disporre di un periodo di adattamento alle nuove norme e mettere in opera i mezzi necessari alla loro applicazione, è opportuno differire di un anno l'applicabilità del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2568/91, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Il prelievo dei campioni per la determinazione delle caratteristiche degli oli indicate nell'allegato I si effettua secondo le norme internazionali EN ISO 661 e EN ISO 5555, relative alla preparazione dei campioni per le prove e al campionamento.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 72 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 32.

<sup>(3)</sup> GU L 248 del 5. 9. 1991, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 282 del 20. 10. 1998, pag. 55.